

## **TI\_GERICHTE 38.2007.75 vom 13. Februar 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-02-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2007.75](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2007.75)

FR: TI\_GERICHTE 38.2007.75 du 13 février 2008

IT: TI\_GERICHTE 38.2007.75 del 13 febbraio 2008

### **Regeste**

Corso di collaboratrice sanitaria, in casu, va assunto dall'AD. Il collocamento dell'assicurata era notevolmente intralciato (irrilevante che abbia lasciato occup. a ore di durata determ.) e il corso era atto a migliorare la sua idoneità al collocamento (eccessiva esigenz. di reperire un impiego al 100%)

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a. migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

#### **E. 2.5**

A titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione. Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464). La riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263). In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319). Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI. Tali formazioni possono essere assunte dall'assicurazione contro la disoccupazione, soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58). La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso

concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275). Un criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007). Infatti il Tribunale federale ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno (cfr. consid. 2.5.; SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467). In una sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno: " In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass nur Kurse von beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88). In una sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale. In un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione: " (...) Nach Gesetz und Rechtsprechung sind Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V 398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261 mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre (soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer, indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen lassen (BGE 111 V 276). (...)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03) 2.6. L'indicazione relativa al mercato del lavoro è data

innanzitutto quando all'assicurato non è possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli già dispone. Ad esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C 11/02), il TFA ha precisato: "

### **E. 3**

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60-71 d gli assicurati che adempiono: a. i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

### **E. 4**

Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

### **E. 5**

I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente." 2.4. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid. 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI. Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20, pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b, pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108). Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57). Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164). L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di

contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI). Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N. 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179). Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporgerà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60). Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172). L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

### **E. 6.1**

In proposito va rilevato che il presupposto del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel 1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid. 3c)." Essa è stata ad esempio negata dal TFA nel caso di un assicurato che aveva chiesto di poter frequentare un "Nachdiplomkursus FH in der Vertiefungsrichtung Marketingmanagement". L'Alta Corte ha, tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 3.2.1 Nach einer Lehre als Feinmechaniker hatte der Beschwerdeführer an der Fachhochschule Konstanz ein Studium in Maschinenbau abgeschlossen. In der Folge hat er sich berufsbegleitend im Hinblick auf seine Fremdsprachenkenntnisse (Französisch und Englisch), in seinem Fachbereich (Computerunterstützte Automation und Digitaltechnik für Maschinenbauer) und in wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht (Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur STV, Vertiefung Beschaffungs- und Produktionslogistik) weitergebildet. Zuletzt war er während acht Jahren als Leiter eines Konstruktions- und Entwicklungsteams bei der Firma N. \_\_\_\_\_ AG tätig. 3.2.2 Wie die Vorinstanz erkannt hat, stehen dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Ausbildung, seines Nachdiplomstudiums und der bisherigen Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt verschiedene Möglichkeiten offen. Seine Arbeitslosigkeit ist nicht ungenügenden beruflichen Voraussetzungen zuzuschreiben. Es verhält sich nicht so, dass es praktisch

keine Arbeitsplätze geben würde, deren Anforderungsprofil der Beschwerdeführer - mit seinen zahlreichen zusätzlich zum Grundstudium erworbenen Qualifikationen und beruflichen Erfahrungen - ohne Absolvierung des gewünschten Nachdiplomkurses nicht erfüllen würde. Trotz allenfalls geringen Angebots von in Betracht fallenden freien Stellen kann deshalb nicht angenommen werden, der beantragte Nachdiplomkurs dränge sich aus Gründen des Arbeitsmarktes auf. Zwar dürfte sich dessen Besuch - wie jede berufliche Weiterbildung (vgl. ARV 1999 Nr. 12 S. 66 Erw. 2) - durchaus positiv auf die Vermittelbarkeit auswirken; von einer Notwendigkeit für das Finden einer neuen Stelle kann indessen nicht gesprochen werden.

3.2.3 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird unter anderem dargelegt, in einem grossen Teil der an Maschineningenieure gerichteten Stelleninseraten werde eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung gefordert. Durch diese eröffneten sich weitere Tätigkeitsfelder. Von der Arbeitslosenkasse gebe es für Maschinen-/Elektroingenieure und Informatiker mit langjähriger beruflicher Praxis kein Kursangebot, sodass Betroffene selber für die ihren Bedürfnissen entsprechende Weiterbildung sorgen müssten, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Wie die Verwaltung in ihrer Vernehmlassung vom 14. Oktober 2003 gegenüber dem kantonalen Gericht indessen zu Recht geltend gemacht hat, kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer auf Grund seiner Ausbildung und der mehrjährigen breitgefächerten Berufserfahrung auch bei angespannter Arbeitsmarktlage noch in der Lage sein sollte, ohne den gewünschten Nachdiplomkurs eine Stelle in seinem angestammten oder einem verwandten Tätigkeitsgebiet zu finden. Da der Beschwerdeführer keine berufliche Erfahrung im Bereich Marketing/Verkauf habe und bisher im Bereich Entwicklung/Konstruktion gearbeitet habe, könne nicht angenommen werden, dass die Arbeitslosigkeit mit dem angebehrten Kurs beendet werde. Für die Bekämpfung oder Verhinderung der Arbeitslosigkeit bedarf es daher der ins Auge gefassten Weiterbildung nicht und auch der Einsatz von Präventivmassnahmen der Arbeitslosenversicherung ist nicht unmittelbar geboten. Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen die Anspruchsvoraussetzung der arbeitsmarktlichen Indikation verneint hat, ist auch unter Berücksichtigung der dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände nicht zu beanstanden. (...)" (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F., C 56/04) 2.7.

La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI). Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30). In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38). Nella già citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che: "(...) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die

Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (...)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, consid. 4.1) In una sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton \_\_\_\_\_ che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso " \_\_\_\_\_ ", in quanto non si trattava di una riconversione o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al collocamento. Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una formazione di base e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al collocamento del ricorrente. La nostra Massima Istanza ha in particolare rilevato: " aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt, ist dabei unerheblich. bb) Nachdem der Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint - bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu finden." (cfr. DTF 128 V 197-198) In una sentenza C 65/05 del 18 maggio 2005, la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso dell'Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post laurea " \_\_\_\_\_ ", della durata di circa otto mesi, frequentato da un ingegnere elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso, infatti, non concernendo unicamente il settore dell'amministrazione immobiliare, apriva all'assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego. Infine in una sentenza C 19/07 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha stabilito che un corso di quattro settimane come saldatore migliorava l'idoneità al collocamento dell'assicurato. 2.8. Il 20 marzo 2006 la Sezione del Lavoro ha emanato una Direttiva n. 244 del seguente tenore: " \_\_\_\_\_ : corso di "Collaboratrice sanitaria \_\_\_\_\_ " Descrizione e Procedura Il corso è da autorizzare con prudenza, in quanto non esiste un'indicazione del mercato del lavoro generale favorevole e la professione richiede requisiti particolari. D e s c r i z i o n e Premessa Il corso "Collaboratrice sanitaria \_\_\_\_\_ " permette di acquisire le basi necessarie per prendersi a carico le cure e l'assistenza di persone anziane, malate e/o disabili. Da gennaio 2004 il corso "Collaboratrice sanitaria \_\_\_\_\_ " é così strutturato: – modulo di base di 72 ore (12 giorni di 6 ore); – modulo di approfondimento di 48 ore (8 giorni di 6 ore). Fra i

due moduli, si terrà uno stage di 15 giorni presso un istituto di cura. Lo stage è organizzato dalla \_\_\_\_\_ - nel corso della prima settimana del modulo base - in accordo con il partecipante. Durante lo stage non è previsto il servizio notturno. L'attestato di "Collaboratrice sanitaria \_\_\_\_\_" é rilasciato unicamente a coloro che svolgono la formazione completa e che raggiungono gli obiettivi della parte teorica e di quella pratica del corso. Pubblico mirato / Per essere ammessi al corso i candidati devono requisiti adempiere le seguenti condizioni: Ø avere compiuto 18 anni; Ø partecipare a una seduta informativa collettiva e a un colloquio individuale; Ø avere motivazione e interesse per un'attività lavorativa a contatto con persone bisognose di assistenza e di cure; Ø avere interesse per il lavoro in équipe; Ø sapersi esprimere (orale e scritto) nella lingua italiana; Ø essere in buona salute fisica e psichica; l'Associazione Cantonale può esigere un certificato da un suo medico di fiducia; Ø essere interessati alla verifica delle attitudini per il collocamento nei settori dei servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD), servizi privati di aiuto domiciliare e case per anziani. Possibilità di Il corso "Collaboratrice sanitaria \_\_\_\_\_" non collocamento permette di conseguire un diploma professionale riconosciuto . In generale le possibilità di collocamento sono limitate. Le collaborazioni presso i servizi per l'assistenza e cura a domicilio (SACD) e i servizi privati di aiuto domiciliare sono ridotte e solitamente a tempo parziale, se non addirittura a ore. Attualmente le case per anziani assumono in genere personale almeno in possesso del diploma di assistente di cura. Dal 1° luglio 2005, la Conferenza cantonale dei servizi di assistenza e cura a domicilio (CCSACD) e Santésuisse hanno convenuto che per poter erogare le prestazioni a carico dell'assicurazione malattia di base il personale dipendente deve possedere almeno il diploma quale collaboratore sanitario \_\_\_\_\_ 120 ore (non è più sufficiente il vecchio diploma conseguito alla fine del corso di 60 ore). Per ottenere il riconoscimento degli assicuratori malattia, anche i servizi spitex privati hanno aderito alla convenzione sottoscritta da Santésuisse con la CCSACD. Sussidiabilità del Viste queste premesse, il corso deve essere corso concesso solo se per l'assicurato: • esiste un concreto miglioramento delle possibilità di collocamento o • si prevede un percorso formativo nel settore sanitario e dunque il corso "Collaboratrice sanitaria \_\_\_\_\_" costituisce un'introduzione e una valutazione delle attitudini per il collocamento nel settore. Valore Sdl Il valore guida per l'assegnazione di un corso individuale è l'EFFICACIA; la valutazione approfondita della situazione della PCI, delle caratteristiche del corso e delle indicazioni del mercato del lavoro permettono l'attribuzione competente della misura in funzione del collocamento. P r o c e d u r a Iscrizione al corso Il consulente URC consegna all'assicurato: – la documentazione relativa al corso (percorso nel vostro server: SPEL/UL/URC/CMA/Sociosanitario/Collaboratrice sanitaria CRS) – 1 "Formulario d'iscrizione Collaboratrice sanitaria \_\_\_\_\_" (vedi percorso sopraccitato), che l'assicurato deve compilare e trasmettere a \_\_\_\_\_, Settore Corsi, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – Il formulario "02821 Richiesta corso individuale" (si trova nel PC download nella cartella "02 Persone in cerca d'impiego"). La \_\_\_\_\_ convocherà l'assicurato ad un colloquio individuale e, se dovesse avere i requisiti, lo inserirà nel prossimo corso a disposizione. In seguito la \_\_\_\_\_ compilerà il formulario "02821 Richiesta corso individuale" e lo farà pervenire al consulente URC per il tramite dell'assicurato affinché abbia inizio la valutazione della richiesta secondo le attuali disposizioni in ambito di corsi individuali. "Attestato/fattura La \_\_\_\_\_ compila e trasmette alla cassa dell'organizzatore disoccupazione il formulario "Attestato/fattura di corso" dell'organizzatore di corso". Questo avviene anche nel periodo fra il modulo base e quello

di approfondimento quando non vi sarà nessuna giornata di corso. Decisione di stage Dopo l'emissione della decisione per il corso "Collaboratrice sanitaria \_\_\_\_\_", il consulente URC riceve via mail dall'UMA il numero di profilo affinché possa emettere la decisione di stage. Il periodo e il luogo di stage verranno comunicati al consulente URC direttamente dalla \_\_\_\_\_. Si precisa che i rimborsi spese di vitto e di viaggio sono a carico dell'Assicurazione contro la disoccupazione e non dell'istituto dove viene svolto lo stage. " Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa H, C 124/06 ). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve invece scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che la direttiva appena esposta, nella misura in cui stabilisce che il corso di "Collaboratrice sanitaria \_\_\_\_\_" deve essere autorizzato con prudenza ed in particolare soltanto se esiste un concreto miglioramento dalle possibilità di collocamento, è conforme alla legge. Un concreto miglioramento delle possibilità di collocamento deve essere ammesso allorché un'assicurata o un assicurato, grazie al corso, aumenta le sue possibilità di assumere un impiego che le/gli garantisca un numero rilevante di ore di lavoro settimanali così da ridurre l'onere a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. L'esigenza di reperire in anticipo un impiego che ponga fine alla disoccupazione (cfr. consid. 1.2; e Doc. XXII pag. 2) appare invece eccessiva. Questa soluzione si giustifica tanto più in un settore come quello delle ausiliarie di cura dove sono spesso i datori di lavoro a richiedere personale che lavori a tempo parziale (cfr. Doc. XX pag. 2). Infine l'assicurato, per rispettare l'obbligo di ridurre il danno, è tenuto ad accettare anche occupazioni a tempo parziale (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI, 16 cpv. 1 LADI e 16 cpv. 2 lett. i LADI). 2.9. L'URC di \_\_\_\_\_ ha respinto la richiesta dell'assicurata sostenendo innanzitutto, che il suo collocamento non era considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 1.2 e 1.4), anche in considerazione del fatto che, quando ha presentato la richiesta all'URC, la

ricorrente stava, lavorando. Al riguardo il TCA constata che l'assicurata, nata nel \_\_\_\_\_, ha ottenuto nel 1977 un attestato di capacità quale estetista ed ha esercitato quella professione fino al 1983. In seguito e fino al 1995 non ha avuto nessuna attività lavorativa e si è dedicata alla famiglia. Dal 1995 al 1998 RI 1 ha lavorato presso la Casa \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ quale ergoterapista. Successivamente ha svolto attività quale estetista indipendente (cfr. Doc. XVIII), l'ultima volta nella stagione 2005 (cfr. Doc. XXII pag. 3), e nell'assistenza a persone anziane (cfr. Doc. XVIII). L'assicurata si è iscritta in disoccupazione dal 1° marzo 2004 ed ha poi aperto un nuovo termine quadro dal 1° marzo 2006 (all'80% con aumento al 100% dal 1° marzo 2007). Il consulente del personale \_\_\_\_\_, sentito dal presidente del TCA, si è così espresso circa le occupazioni assegnate all'assicurata durante il periodo di disoccupazione: " (...) - il 23.11.2006 è stato assegnato un posto come ausiliaria di vendita/commissa presso il chiosco \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_: l'esito è stato negativo in quanto il datore di lavoro aveva già trovato un'altra persona. Di conseguenza all'assicurata non è stata inflitta nessuna sanzione; - in seguito è stato assegnato un posto presso la famiglia \_\_\_\_\_ come ausiliaria di cure / badante privata. Il sig. \_\_\_\_\_ rileva che questa attività non è mai iniziata. L'assicurata precisa invece di avere iniziato questa attività per alcuni giorni. Si trattava di una signora che il marito voleva riportare al domicilio ma purtroppo si è aggravata ed ha dovuto nuovamente essere ospedalizzata ed è successivamente deceduta. - vi è stata pure una segnalazione del consulente del personale signor \_\_\_\_\_ che ha offerto un impiego alla signora presso il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ come estetista: l'esito è stato negativo. La signora non è stata sanzionata. (...)" (Doc. XXII, pag. 4) Dagli atti dell'incarto emerge inoltre che a RI 1 è stato assegnato un programma d'occupazione temporanea (POT) presso la \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 (cfr. Doc. + C2 - Doc. 1 C4) allo scopo di: " (...) Riattivare l'assicurata dopo un periodo di assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi lavorativi, promuovere la flessibilità e la mobilità professionale. Durante questo periodo verranno in particolar modo incoraggiati l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro (puntualità, precisione, organizzazione, ecc.). (...)" (Doc. 1 C2) Mentre frequentava quel programma d'occupazione l'assicurata ha avuto l'occasione di reperire un lavoro, lasciato libero da un'altra partecipante (cfr. Doc. XXII pag. 3) a ore, con un grado di occupazione dal 40 al 100%, di durata temporanea, quale cassiera presso il \_\_\_\_\_ dal 1° aprile 2007 al 31 ottobre 2007 (cfr. Doc. XXII3). Questo rapporto di lavoro si è concluso anticipatamente, di comune accordo, il 30 settembre 2007 (cfr. Doc. XXII2). Dalla circostanza che l'assicurata ha lasciato questo impiego non si può ritenere che il suo collocamento non era considerevolmente intralciato: si tratta infatti di un'attività che si sarebbe comunque conclusa subito dopo (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", pag. 338 N° 508) e, che inoltre, come emerso nel corso dell'udienza (cfr. Doc. XXII pag. 3) nell'ultimo mese le avrebbe permesso di effettuare un numero ridotto di ore. Decisiva è invece, secondo il TCA, la circostanza che, dopo dieci mesi di disoccupazione nel nuovo termine quadro, la ricorrente non aveva ancora reperito un'occupazione duratura al punto tale da dovere essere inserita in un programma d'occupazione temporanea "per riacquisire i normali ritmi lavorativi". Il collocamento dell'assicurata era dunque considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. per un caso analogo, sempre a proposito di un corso della \_\_\_\_\_, la STCA 38.2004.86 dell'11 luglio 2005 nel quale questo Tribunale aveva sottolineato che "l'amministrazione non dimostra in alcun modo come l'assicurata sarebbe stata

concretamente e in un breve tempo reinserita durevolmente nella sua precedente attività quale cameriera senza AFC (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage." Ed. Helbing e Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Reno, 1992 pag. 354-355 n. 541)."). 2.10. Secondo l'amministrazione il corso in questione non migliorerebbe l'idoneità al collocamento in quanto l'assicurata non è stata in grado di dimostrare che, grazie al corso ha potuto reperire un'occupazione a tempo pieno e, di conseguenza, ad uscire dalla disoccupazione. Secondo questo Tribunale tale esigenza appare eccessiva nella misura in cui il miglioramento dell'idoneità al collocamento richiede solo maggiori concrete possibilità di reperire un nuovo impiego (cfr. consid. 2.7 e 2.8). Nel caso concreto, situandosi al momento determinante in cui è stata inoltrata la domanda (cfr. consid. 2.4 in fine), secondo questo Tribunale alcuni importanti elementi permettono di concludere che il corso in questione era atto a migliorare l'idoneità al collocamento di RI 1. Innanzitutto la formazione e l'attività professionale precedente dell'assicurata, che l'hanno portata a dedicarsi per molti anni alla cura delle persone (cfr. consid. 2.9: estetista, ergoterapista, aiuto alle persone anziane), fanno ritenere un reinserimento nel settore sanitario uno sbocco quasi naturale. Inoltre l'analisi effettuata presso il programma d'occupazione ha permesso di rilevare che quale ostacolo per essere attiva nel settore dell'aiuto domiciliare vi era propria la "mancanza di certificazione delle competenze acquisite nell'ambito del territorio" (cfr. Doc. 1 C9). Anche se si tratta di fatti successivi alla decisione su opposizione questo Tribunale non può peraltro ignorare che, come emerso anche nel corso dell'udienza (cfr. Doc. XXII), in considerazione del fatto che era già abituata alla cura delle persone, l'assicurata è stata autorizzata a frequentare uno stage d'orientamento presso una Casa per anziani. Infine, ma non da ultimo, il TCA constata che quel datore di lavoro ha poi assunto la ricorrente in ragione del 60% a partire dal 1° gennaio 2008 grazie al certificato del corso \_\_\_\_\_ di 120 ore da lei ottenuto. Attualmente l'assicurata ha peraltro un'altra possibilità di assunzione presso la Casa \_\_\_\_\_ presso la quale ha svolto lo stage obbligatorio per ottenere l'attestato. Si tratta di un lavoro al 60% / 70% quale animatrice nel reparto cure (cfr. Doc. XXII pag. 4). In conclusione, questo Tribunale, ritiene dunque che nel caso concreto, la frequentazione del corso \_\_\_\_\_ è atto a migliorare l'idoneità al collocamento dell'assicurata (cfr. per un diverso caso nel quale l'assicurata era sempre stata attiva come ausiliaria di pulizie, venditrice e nel settore della ristorazione, cfr. STCA 38.2004.43 del 19 gennaio 2005). La decisione su opposizione del 19 settembre 2007 deve essere annullata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.